

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO connessi al PNRR

Il presente documento integra gli obblighi derivanti dall'offerta presentata con gli obblighi previsti dal DL. 77/2021 e deve essere firmato dall'operatore economico.

Gli obblighi di cui all'art. 47 c. sono "requisiti necessari dell'offerta":

Riferimento normativo	OBBLIGO	SANZIONE
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. Per Operatori Economici che occupano oltre 15 (art. 47 c. 3)	Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.	<p>Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. (ESCLUSIONE PER 12 MESI)</p> <p>La mancata presentazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47 c. 6 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.</p>
Assunzione obbligo parità di genere e occupazione giovanile in caso di assunzioni (art. 47 c. 4)	L'operatore, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	La mancata assunzione dell'obbligo comporta l'esclusione dalla procedura.

PENALI

Come previsto dall'art. 47 c. 6 del DL 77/2021, la mancata presentazione entro 6 mesi dalla conclusione del contratto della relazione di genere di cui al comma 3, comporterà l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. In considerazione del valore dell'appalto questa stazione appaltante ritiene che la mancata produzione delle suddette relazioni sia sanzionabile con una penale commisurata al 10% del valore del contratto.

Firma per presa visione

L'Operatore economico

(f.to digitalmente)